



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro

MEMORIA DEL P.M.

Premessa sulle contestazioni

Va preliminarmente osservato che la modifica, operata dal P.M. all'udienza preliminare del 9.4.08, della qualificazione giuridica del fatto di reato ascritto al capo B) della richiesta di rinvio a giudizio, determina la sostanziale omogeneità delle imputazioni di cui ai capi B) e C), risultando sostanzialmente descritte nei due capi di imputazione, articolazioni della medesima condotta delittuosa ivi ipotizzata.

Con riguardo all'ipotesi di reato contesta al capo A) occorre osservare, inoltre, che essa si articola attraverso una serie di modalità di condotte talune delle quali risultano superate e non sostenibili in ragione degli sviluppi della vicenda processuale con gli epiloghi costituiti dalle ordinanze di archiviazione, che offrono la completa e logica valutazione dei dati cognitivi che riguardano gli specifici episodi posti a base dell'originaria ipotesi di accusa, emesse dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro del 18.6.06 e del GIP presso il Tribunale di Roma del 16.8.07 le quali, escludendo la stessa oggettività della ipotizzata interferenza con le funzioni pubbliche oggetto dei richiamati provvedimenti, rendono insostenibile il corrispondente profilo della condotta rappresentata nel capo A) dell'imputazione, attraverso il quale si sarebbero realizzati gli interessi della consorteria criminale.

Interessante che, per altro verso, venivano perseguiti con l'ulteriore condotta nella quale va circoscritta la contestazione di cui al capo A), costituita essenzialmente e per ciò che rileva in questo procedimento penale, dall'aggressione mediatica, attraverso il discredito e la implicita minaccia dei magistrati che nel distretto di Reggio Calabria hanno esercitato la loro funzione mediante la direzione delle indagini e il sostegno nell'accusa nei processi ovvero hanno concorso a pronunciare sentenze che hanno riguardato l'associazione di tipo mafioso nella quale si contesta la partecipazione, anche a titolo di concorso esterno, degli indagati.

L'accesso al rito abbreviato c.d. "secco" esclude, peraltro, la facoltà processuale del P.M. di formulare la modifica del capo d'imputazione, modifica cui si può procedere, nella fase del rito abbreviato, solo nel caso di accesso al rito condizionato (art. 438 c. 5 c.p.p.) ovvero di integrazione istruttoria disposta d'ufficio dal giudice (art. 441 c. 5, c.p.p.) (v. Cass. pen. Sez. III. 11.7.07 n. 35624) pur prendendo atto che sostanzialmente il sostrato materiale della contestazione di cui al capo A) si rivela in definitiva omogeneo con quello di cui ai capi B) e C), il che non esclude, comunque, in astratto, il concorso tra le fattispecie di reato oggetto della contestazione. Ciò detto si impone, conseguentemente, una trattazione unitaria delle emergenze investigative riferibili a tali fatti.

La specifica vicenda giudiziaria oggetto del presente procedimento prende l'avvio a seguito della trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro in data 27.4.01 da parte del corrispondente ufficio di Reggio Calabria, anche a seguito della dichiarazione di incompetenza ex art. 11 del GIP di Reggio Calabria in sede di decisione su una richiesta di proroga di attività di intercettazione, degli atti del procedimento penale n. 1291/01 R.G. DDA iscritto presso quest'Ufficio Giudiziario, tra i quali vi erano n. 12 verbali di intercettazioni di conversazione eseguite in quel procedimento penale dal quale, peraltro, successivamente veniva separata la posizione di Gangemi Francesco cl. 34 e Romeo Paolo per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., il cui

fascicolo in data 9.10.01 veniva interamente trasmesso alla Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Catanzaro.

Il compendio investigativo si arricchiva deH'ulteriore attività di captazione delle conversazioni disposta dal febbraio del 2002 nell'ambito del presente procedimento penale in particolare, sulle utenze in uso al Romeo e nella redazione del periodico in questione, e si poneva a base della formulazione delle incolpazioni che dopo l'adozione da parte del GIP delle ordinanze di misura cautelare, confermate esclusivamente con riferimento agli indagati Bruno e Gangemi cl. 34, si cristallizzavano nei capi d'imputazione.

I fatti

L'esistenza storica, per quel che rileva nel presente procedimento penale in ragione della formulazione della contestazione di cui al capo A), della consorteria mafiosa dei De Stefano - Tegano operante in particolare nella provincia di Reggio Calabria, con varie articolazioni territoriali, in passato guidata dal De Stefano Orazio, e attestato dalla sentenza della Corte d'Assise di Reggio Calabria n procedimento denominato "Olimpia 1", divenuta, dopo l'appello, definitiva con la sentenza della Cassazione che confermava le condanne pronunciate nei confronti degli imputati.

La natura strutturata e radicata dell'associazione criminale consente di desumerne la proiezione nel futuro e l'attualità della permanenza del vincolo associativo.

Le specifiche condotte

Le edizioni de "il Dibattito"

Per la particolare rilevanza che assumo nella ricostruzione della vicenda processuale che ci occupa deve procedersi al richiamo delle pubblicazioni più significative del periodico "Il Dibattito", ai cui contenuti rilevanti in questo procedimento si fa integrale rinvio, per dare conto della specifica aggressione mediatica dei magistrati di volta in volta presi di mira, che risultano essere proprio quelli che hanno gestito i processi che interessavano l'associazione di antin-contestazione, e quindi verificare come tali pubblicazioni si raccordino con gli esiti della parallela attività giudiziaria, e si inseriscano nella strategia volta a realizzare gli interessi della compagine associativa.

I primi ad essere colpiti dalle pubblicazioni del Gangemi sono i giudici dott.ssa Grasso e dott. Greco, nonché i dott. Cisterna, Pennisi, Mollace e Macri, quindi il dott. Boemi e accanto a ciò si coglie il discredito nei confronti dei pentiti con il sospetto della loro inattendibilità (Lauro e Barreca) le cui dichiarazioni avevano costituito il fondamento del Pimpianto accusatorio del procedimento "Olimpia", nonché del collaboratore Fiume sulla base delle cui dichiarazioni era stata emessa, dal gip presso il Tribunale di Reggio Calabria, l'ordinanza di custodia cautelare eseguita il 21 novembre 2003.

Nell'edizione de "Il Dibattito" del Febbraio 2001, il destinatario degli attacchi è il dott. Vincenzo Macri e sono presenti espressioni quali "MACRI...L'ETICA NELLA POLVERE" e fra l'altro, si legge: "LE DRITTE DI MACRI AI DRITTI LAURO E BARRECA"

In quella del marzo 2001 si legge in copertina: "Dr. Boemi, siscusi in name della giustizia italiana, mm siamo i suoi stallieri" (l'articolo, riportato alle pagg. da 2 a 5 del giornale, ripercorre la vicenda che ha portato il Gangemi agli arresti domiciliari).

Sull'edizione del successivo Aprile 2001 sono presenti attacchi nei confronti del dott. Cisterna. Già definite in precedenti pubblicazioni. "l'insabbiatore" Ypubblicazione di Maggio del 2000/nei confronti del dott. Macri ("Macri- una toga abusala..") e sono riportati passi degli interrogatori dei collaboratori di giustizia Lauro e Barreca.

Sempre con riferimento alla vicenda del Gangemi sull'edizione Novembre 2001 si riporta: "Boemi, leipersevera, errare e umanoperseverare e diabolico", e ancora a pag.25 è pubblicato l'articolo dal titolo: "La gestione dei pentiti di cosa e casa nostra". con attacchi ai magistrati Boemi, Pennisi e Mollace sulla gestione del collaboratore Lauro, sulla concessione di un permesso premio al

medesimo, laddove si legge: "e agevole rilevare la condotta sabbola e ambigua dei terribili procuratori nella gestione del penitismo di comodo. Nella fattispecie, assurgerebbe al disonore della cronaca che il Lauro si sia servito dei manovratori per incastrare i giudici Foti, Viola, Puntorieri ed i Deputati Matariceni e Romeo...".

Va segnalata ancora l'edizione del Marzo 2002 per le espressioni denigratorie nei confronti del dott. Mollace e dei dott. Greco e Grasso, quella di Aprile 2002 dove, in particolare, è recepita la notizia della

collaborazione di Fiume Antonino, legato al clan destefaniano. per essere. da molti anni. fidanzato di Giorgia De Stefano. figlia del defunto boss Paolo e ancora coniugi dott. Greco e dott.ssa Grasso.

La campagna prosegue anche nella edizione di Maggio 2002 avente ad oggetto la gestione del collaboratore di giustizia Sparacio e gli attacchi al dott. Mollace e nella edizione di giugno del 2002 dove trovano spazio ancora i riferimenti alla vicenda del cd."caso Sparacio".

Il 30 ottobre viene pubblicata l'edizione mensile del giornale in esame in cui, fra l'altro, viene resa pubblica la notizia dell'indagine pendente presso la Procura di Catanzaro.

Le conversazioni intercettate

In parallelo con le edizioni del periodico occorre esaminare gli esiti dell'attività di intercettazione spesa coeve e alle pubblicazioni onde verificare dal coordinamento dei dati la fondatezza dell'ipotesi di accusa nel senso cioè che la strategia di attacco ai magistrati reggini fosse pianificata da tempo, in epoca anche anteriore all'attivazione dei servizi di intercettazione, e ulteriormente verificare la comunanza della strategia di aggressione che lega, come chiarito, interessi e scopi individuali con interessi associativi.

In tale prospettiva assumono significato le conversazioni originariamente disposte tra il febbraio e l'aprile del 2001 allorché il procedimento era ancora pendente presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

Particolarmente eloquente, in tal senso, appare la conversazione intercorsa fra Paolo Romeo e il direttore Gangemi, nel corso della quale, commentando l'esecuzione dell'ordinanza cautelare che ha appena raggiunto il Gangemi medesimo, pianificano ed organizzano la strategia d'attacco nei confronti dei magistrati operanti nel distretto di Reggio Calabria con una virulenta campagna di delegittimazione volta anche a porre i magistrati l'uno contro l'altro, per ottenere la deflagrazione, al suo interno della DDA ("*...e poi dobbiamo spaccare questo...ricompattamento che c'è all'interno*") attaccando non solo i magistrati che di questa fanno parte, ma anche i giudici e, segnatamente, la dott.ssa Grasso che aveva pronunciato sentenza in data 13 marzo 2001. nonché il dott. Greco, marito della Grasso e che, nel corso del processo "Olimpia Paveva" condannato Paolo Romeo nonché la cosca di riferimento anche mediante la strumentalizzazione del dato della presentazione, da parte di Amedeo Matacena, di un'istanza di ricusazione, fondata sulle denunce sporte nei confronti di Francesco Gancemi dalla Grasso che, in detta sede, individuava fra gli ispiratori occulti del periodico, proprio il Matacena..

Anche le conversazioni avvenute dopo l'intervenuta scarcerazione del Gangemi da parte del T.d.L. di Reggio Calabria in data 9 marzo 2001, risultano del medesimo tenore e si armonizzano al comune progetto.

Dalle conversazioni del 20.03.2001 e dell'8.04.2001 fra Romeo e Gangemi da coordinare con le edizioni del Marzo e dell'Aprile 2001 de "Il Dibattito", può desumersi che lo stesso Romeo fornisse al direttore del giornale il materiale ritenuto utile al raggiungimento dello scopo.

Analogamente appaiono ricollegabili all'edizione del Marzo 2002 de "Il Dibattito" la conversazione del 26.02.2002 n.347. quella dell'1.3.2002 n. 531 con i riferimenti al dott. Mollace. in particolare, laddove la lettera a cui i due interlocutori facevano riferimento era da individuare nell'articolo pubblicato dal quotidiano "La Gazzetta del Sud" in data 8 marzo 2002. riportato alla pagina 3 de "Il Dibattito".

Le conversazioni registrate tra il Romeo ed il Gangemi del 18.3.02 n. 658. del 19.3.02 n. 709 e 714. nonché tra Romeo e Taw. Tommasini del 27.4.02, progr. nn. 2022 e 2023 da cui emerge come sia

stato proprio Romeo ad indirizzare il Gangemi nella pubblicazione delle vicissitudini finanziarie dei coniugi dott. Greco e dott.ssa Grasso. arrivando ad insinuare una coperlura disciplinare da parte del dott. Macri, in cambio della condanna del Romeo e del Matacena, risultano connesse al contenuto degli articoli pubblicati sul Pedizione di Aprile 2002 dove, in particolare, è recepita la notizia della collaborazione di Fiume Antonino. legato al clan destefaniano. per essere. da molti anni. fidanzato di Giorgia De Stefano. figlia del defunto boss Paolo .

A ridosso dell'uscita dell'edizione di Aprile 2002 significativa appare la conversazione nel corso

della quale il Romeo usa l'espressione "...// bombardiamo...li bombardiamo a copie..." da riferire alla discussione del periodico e alla costante azione di screditamento posta in essere nei confronti dei magistrati del distretto.

Di particolare valore sintomatico si dimostra, poi, la conversazione dell'8.5.2002 nella quale il Romeo e il giornalista fanno riferimento, fra l'altro, alla strategia da portare avanti con continuità: *"io sto andando avanti...minacce, cose, bordelli...penso che il caso ormai l'ho nazionale...ora vediamo quello che succede.."*, e sistematicamente, le parole, che dimostrano il rapporto stretto e il comune interesse tra il Romeo e il Gangemi, trovano riscontro nella Pedizione del Maggio 2002 de "Il Dibattito" Dalla conversazione del 13.6.2002, progr. n. 2233 che attesta il confronto tra il Romeo e Gangemi presso lo studio del primo, emerge il rancore nutrito nei confronti dei magistrati del distretto giudiziario di Reggio Calabria e nella pubblicazione de "Il Dibattito" del giugno 2002 trovano spazio tutti gli argomenti anticipati nella conversazione sopra indicata (ad esempio, si parla del cd. "caso Sparacio", vicenda strumentalizzata dal giornale del Gangemi al fine di sfaldare la compattezza dei magistrati della DDA).

Ed ancora particolarmente interessanti appaiono le conversazioni in data 2 e 9 ottobre 2002 fra il Romeo e il Gangemi, nonché quella sempre del 9.10.02 fra Romeo e la segretaria Cecilia De Lorenzo, telefonata nel corso della quale il Romeo, dopo aver commentato la propria condanna ad una pena superiore a quella richiesta dalla pubblica accusa, dichiara che farà scrivere tutto a Gangemi.

Assai importanti, nella pianificazione della strategia comune, sono, altresì, le conversazioni del 10, 11 e 15 ottobre 2002 (rispettivamente progr. Nn. 6858-6859-6860, 6909, 1556), nel corso delle quali i due, Romeo e Gangemi, perfezionano le linee programmatiche della campagna di aggressione mediatica, soprattutto contro i giudici dott. Greco e dott.ssa Grasso, di cui si intende chiedere la riconsiderazione, non essendo andato in porto il progetto di ottenerne il trasferimento per incompatibilità ambientale.

Oggetto della conversazione tra Romeo e Gangemi, del 27.10.02, progr. 843 è la notizia dell'indagine pendente presso la Procura di Catanzaro che il 30 ottobre viene pubblicata nella Pedizione del periodico del 30.10.02.

Sebbene dopo la notizia dell'indagine pendente presso la Procura della Repubblica di Catanzaro, il Romeo e Gangemi diradano i contatti e le frequentazioni, la definizione delle linee strategiche dell'aggressione da portare avanti, con la conferma del ruolo del Romeo nella predisposizione del contenuto delle pubblicazioni sul periodico, si desume dalla conversazione del 10.10.02, progr. n. 6858-59-60 nel corso della quale il Gangemi gli chiede: *"...dimmi che devo fare..."* e il Romeo indica gli obiettivi da perseguire: *"...l'obiettivo è colpire loro, io non ho più interessi giudiziari qua...l'obiettivo (è) mettere a nudo e colpire loro, nello stesso tempo, sul piano morale.."*

La connessione tra il contenuto delle conversazioni intercettate e gli argomenti trattati nelle coeve pubblicazioni de "Il Dibattito" consentono di rintracciare nella programmazione di una complessiva strategia di più ampio respiro l'origine degli articoli medesimi.

Le conversazioni a carico

Con riferimento alle conversazioni che potrebbero in ipotesi indurre ad una ricostruzione logica nel senso della indipendenza ed autonomia delle condotte del Romeo e del Gangemi non può non rilevarsi che la quasi totalità di tali colloqui sono stati captati in epoca successiva al momento il

Romeo ed il Gangemi, avevano appreso dell'esistenza di un procedimento penale nei loro confronti, di tal che il dubbio della loro genuinità è dettato dalla consapevolezza di essere indagati e, verosimilmente, monitorati anche nelle loro comunicazioni.

Tali conversazioni, peraltro, risultano essere intercorse anche con soggetti terzi rispetto al Romeo ed al Gangemi e ciò, in ragione della consapevolezza del progetto strategico soltanto in capo ai due indagati, può costituire la ragione per la quale la descrizione della situazione non riproduca fedelmente quella effettivamente esistente.

In tale prospettiva si collocano la conversazione il 27.4.2002 fra l'Avv. Romeo ed il suo legale di

fiducia nel processo " Olimpia ", 1' Aw. Emidio Tommasini al quale il primo riferisce: "...Cosi Ciccio Mollace la finisce di pensare che non sono io..che sono...", quella del 10.9.2002 fra il Romeo ed il medesimo Aw. Tommasini quando il primo si lamenta dei danni procuratigli dal periodico del Gangemi, sottolineando nuovamente la sua estraneita agli articoli giornalistici pubblicati sul detto giornale, nonche alle " calunnie " del Mollace, quella del 2.11.2002 in cui, ancora una volta, il Romeo, commentando con Cutrupi Fabio la notizia delPindagine nei confronti suoi e del Gangemi, protesta nuovamente la sua estraneita, quella del 19.11.2002 nella quale Romeo, rivolgendosi ad una non meglio identificata Maria Antonietta, nonche alia segretaria. Cecilia De Lorenzo, sostanzialmente afferma che il Gangemi, contrariamente a quanto ritenuto dagli inquirenti, " e un pazzo...", ossia soggetto non certamente influenzabile, quella del 27.11.2002, allorché il Romeo si lamenta con l'Avv. Nardo, legale di fiducia del Gangemi, ritenendo che questi, con il suo periodico, lo ha "rovinato", ed ancora la conversazione intrattenuta il 29.1.2003 con il Marino ed il Tortorella, quando il Romeo protesta la sua estraneita ai fatti e, soprattutto, ad "II Dibattito", e alle quali vanno aggiunte le conversazioni in data 14.05.02, 11.9.02, 23.10.02, 6.9.02, 6.5.01, 30.5.03, 23.6.03.

Dal contenuto ancora delle conversazioni del 22.5.02 progr. n. 5135 e del 10.10.02 progr. 6858, anteriori alia data in cui il Romeo e il Gangemi venivano a conoscenza dell'attivit  di captazione eseguita nei loro confronti, non emerge, inoltre, l'estraneita del Romeo alia campagna di aggressione mediatica realizzata dal Gangemi con il suo periodico mentre si evince l'esistenza di un legame solido e duraturo fra i due nonche, soprattutto, di un disegno criminoso oggetto di previa concert azione.

In particolare e dall'integrale lettura del colloquio relativo alia intercettazione ambientale del 10 ottobre 2002 che si apprezza come il Romeo avesse gia in quella data assai probabilmente intuito di essere indagato e, d'altro canto, emerge il suo ruolo di "stratega", nel senso di ideatore occulto della campagna di aggressione realizzata mediante le pubblicazioni de "II Dibattito".

Le conclusioni sulle conversazioni e gli altri elementi

Le indicate conversazioni, per le ragioni esposte, non possono ritenersi adeguate a smentire gli elementi, sopra indicati, che complessivamente analizzati e logicamente coordinati consentano di ricostruire un contesto oggettivamente e soggetti vamente di verso, da cui e emerso il ruolo del Romeo come l'ideatore occulto della campagna di delegittimazione a mezzo stampa dei magistrati vittime dell'aggressione, rispetto alia quale, puo rilevarsi che il Cangemi ha aderito.

Il Romeo, come si e visto dai rievocati esiti delle intercettazioni, ha impartito precise direttive al Gangemi.

Nel corso di operazioni di perquisizione eseguite presso lo studio dell'avv. Romeo e presso la redazione de "II Dibattito", inoltre, sono stati sequestrati atti particolarmente significativi per l'indiscussa valenza indiziante che gli stessi presentano in ordine all'individuazione di una strategia comune (cfr., ad esempio, nello studio dell'avv. Romeo, bozze di articoli poi effettivamente pubblicati sul giornale "II Dibattito". bozze di interrogazioni parlamentari in merito al contenuto di articoli di stampa relativi a magistrati oggetto di aggressione, "Relazione ispettiva ministeriale a firma Nardo". raccolta stampa su e curriculum del dott. Macri. dichiarazione di ricsuazione della dott.ssa Grasso indirizzata da A. Maticena alia Corte d'Appello di Reggio Calabria ecc.)

&

Il fatto che di per se e isolatamente considerato potrebbe apparire neutro converge a confermare quanto sopra delineato da cui emerge la condivisione strategica tra il Gangemi e il Romeo. L'interrogatorio reso dal Romeo in sede di udienza discussione del giudizio abbreviato non offre, peraltro, elementi di novita concreti giacche si risolve in una di versa interpretazione degli elementi in atti smentita dalle emergenze sopra evidenziate.

I connotati della condotta

Gli articoli nel loro contenuto realizzano una vera e propria campagna di virulenta aggressione diffamatoria nei confronti di determinati magistrati, che si erano interessati di talune vicende processuali afferenti i contesti mafiosi operanti in Reggio Calabria, e di screditamento dei collaboratori di giustizia, si da determinare, complessivamente, una situazione di condizionamento psicologico sul singolo pubblico ufficiale chiamato ad occuparsi di dette vicende, anche nel future idonea ad ingenerare uno stato di preoccupazione e disagio tipica dimostrazione di coartazione psicologica mediante una vera e propria strategia di intimidazione

In tale misura deve ritenersi integrata la fattispecie di reato articolata nelle imputazioni di cui ai capi B). come diversamente qualificata nell'udienza preliminare del 9.4.08 e C) della richiesta di rinvio a giudizio

L'ipotesi di cui al capo A)

Poiche dalle conversazioni captate puo desumersi che nelfindicata campagna mediatica conlruiscano ragioni connesse a risentimenti personali, come puo ipotizzarsi per il Romeo con riferimento ai magistrati giudicanti nel processo "Olimpia" e per il Gangemi nei confronti del dott. Boemi, il punto e quello di accertare se si sia trattato di condotte dettate esclusivamente da interessi individuali, owerò se ancorche vi sia stato anche tale motivo, nella strategia di aggressione mediatica siano confluiti interessi collettivi, riconducibili ad un piu ampio contesto associativo di tipo mafioso con la soggettiva consapevolezza della specifica finalita, come puo desumersi ad esempio dal programma strategico desumibile dagli esiti delle evocate intercettazioni, che appare trascendere il mere interesse individuale del Romeo e del Gangemi, tendente a sfaldare la compattezza della DDA reggina attaccando violentemente alcuni magistrati ed esaltandone altri, si da ingenerare sospetti alPinterno, circostanza idonea a creare. oltre che un clima di generale sfiducia con conseguenze negative per l'efficienza ed efficacia dell'attivita giudiziaria. uno stato di preoccupazione e disagio tipica dimostrazione di coartazione.

Il problema a questo punto si sposta sull'accertamento della orientamento finalistico della condotta, che coinvolge la sfera interna soggettiva degli indagati Romeo e Gangemi cl. 34.

A tale proposito va precisato che l'accertamento sulla sfera interna soggettiva passa attraverso un processo logico inferenziale analogo a quello utilizzato nel procedimento indiziario, sulla base dei fatti esterni oggettivi, aventi un sicuro valore sintomatico che con Tausilio di appropriate massime di esperienza consentono di risalire alia sfera volitiva del soggetto e aH'orientamento finalistico della sua condotta.

Va a tale proposito rilevato che al fine di escludere l'orientamento finalistico della condotta nel senso del perseguimento degli scopi della associazione si osserva che "il Dibattito" avrebbe. attraverso le sue pubblicazioni, svolto sempre, e comunque anche in epoca di molto precedente alia data dei fatti di cui in contestazione, campagne mediatiche aventi ad oggetto varie vicende giudiziarie (cfr., ad es., caso Sinopoli- vicenda Partitico).

Il rilievo, tuttavia, di per se non appare decisivo non escludendo che nelPepoca in contestazione ossia dal 2001 il medesimo periodico sia stato strumento utilizzato funzionalmente per il perseguimento di interessi. individuali ed associativi, in armonia con la delineata strategia di matrice mafiosa. ove sussistano specifici e concreti elementi che convergano in tal senso. e che nel caso in esame si concretizzano negli esiti delle intercettazioni sopra richiamati. nelle dichiarazioni di collaboratori di giustizia che di seguito si rievocano e negli ulteriori elementi di riscontro.

I collaborator! di giustizia

La funzionalità della campagna mediatica di aggressione dei magistrati del distretto di Reggio Calabria tramite il periodico "Il Dibattito" rispetto agli interessi della consorteria criminale è segnalata da alcuni collaborator! di giustizia.

Si tratta in particolare, e per quello che rileva in questa sede, delle dichiarazioni dei collaborator di giustizia Ianno Paolo (verbale interrogatorio del 16.12.02 e 14.2.03), circa le strategie dell'organizzazione criminale, negli anni 90, dopo la cessazione del conflitto tra le cosche "Condello" e "De Stefano", di tentare Taggiustamento dei processi tramite la mediazione del Romeo e del Matacena, a fronte del sostegno delle rispettive candidature elettorali e, a seguito del fallimento della prima strategia, di delegittimare i magistrati operanti del distretto di Reggio Calabria, con una campagna di aggressione a mezzo stampa.

Conferma di tale strategia si trova nelle dichiarazioni dei collaborator! di giustizia Giacomo Umberto Lauro (verbale del 10.7.02) e Fragapane Giovambattista (dichiarazioni del 29.7.04). A tale proposito occorre osservare che le sentenze di condanna per calunnia pronunciate nei confronti dei collaborator! di giustizia Lauro e Barreca in relazione a diverso procedimento ed altri indagati, sebbene importi maggiore necessità di valutazione dell'attendibilità delle propalazioni, di per sé non può condurre a escludere la attendibilità del narrato in ordine a specifiche circostanze ove riceva conferma da concreti e puntuali riscontri.

Ianno apprende della nuova strategia da operare mediante l'utilizzo tramite l'avvocato Romeo, del periodico "Il dibattito" di Gangemi Francesco cl. 34, da Franco Benestare, stretto congiunto di Orazio De Stefano e di Giovanni e Pasquale Tegano, quando si trovava nel carcere di Reggio (provato il periodo di co-detenzione da luglio del 2000 al luglio del 2001) e da Filippo Barreca, inserito a suo tempo in articolazioni delle consorterie criminali della zona, quando si trovava nel carcere di L'Aquila (provato il periodo di co-detenzione da marzo a ottobre del 2002).

II Lauro riferiva dell'impegno strumentale del periodico per screditare la sua attendibilità da parte

dei soggetti risentiti per le accuse che gli aveva rivolto, riferendo di conoscere gli ottimi rapporti esistenti tra il Gangemi e il Romeo e il ruolo da quest'ultimo svolto per gli interessi associativi. Accanto a tali dichiarazioni si pongono quelle rese da Fragapane Giovambattista, già inserito nella cosca De Stefano - Tegano, il quale riferiva di avere appreso da Orazio De Stefano della possibilità di "filtrare qualche articolo", tramite Andrea Sareceno, inserito in contesti delinquenziali (come è desumibile anche dal tenore delle conversazioni ambientali tra il Romeo e i suoi interlocutori dell'8.5.02 ore 15,26 e del 31.12.02 in cui si indica il Saraceno con il possibile autore di alcuni atti intimidatori), notoriamente vicino al De Stefano, e legato da rapporti con Gangemi Francesco (come peraltro attestato dalla conversazione ambientale all'interno dell'abitazione del Gangemi delle ore 15,39 del 22.2.01 il giorno successivo alla esecuzione della misura cautelare nei confronti di quest'ultimo per divulgazione di notizie coperte da segreto investigativo).

Ovviamente il criterio di valutazione della prova di cui al Part. 192, c.3, c.p.p., impone di valutare le dichiarazioni di tali soggetti unitamente ad altri elementi di prova esterni alla stessa dichiarazione che ne confermino l'attendibilità nella cui prospettiva non possono non iscriversi gli esiti delle operazioni di captazione sopra rievocati.

Va aggiunto che sotto tale profilo di sicuro valore sintomatico è la conversazione intercettata sull'utenza telefonica del direttore del periodico del 7.9.02 allorché la cognata di Filippo Barreca chiedeva come fare ad inviare una copia del periodico nel carcere di Spoleto dove il Barreca era

detenuto.

Il ruolo di Paolo Romeo

Converge a delineare la strumentalita della aggressione mediatica dei magistrati reggini gli interessi della cosca criminale Temersione del ruolo del Romeo come Pideatore occulto della campagna di delegittimazione a mezzo stampa dei magistrati vittime dell'aggressione, impartendo precise direttive al Gangemi, direttore del periodico.

Rispetto alfevidenziato ruolo del Romeo nella programmazione organizzazione della campagna di stampa segnalata assume significativo rilievo. rispetto alia individuazione delle finalita perseguite il pregresso il ruolo di concorrente esterno alia predetta consorteria criminale di Romeo Paolo, dato giudizialmente accertato a seguito della sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato, in data 12.4.01, modificata in grado di appello nel pena e nella qualificazione del fatto con sentenza che diveniva definitiva a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione pronunciato con sentenza del Supremo Collegio in data 10.2.04.

La attualita delle condotte contestate nella prospettazione accusatoria si fonda sulle acquisizioni investigative dall'anno 2001 e dunque, in un periodo temporale successivo a quello oggetto delle precedenti pronunce giudiziali.

A parte le numerose conversazioni, captate alTinterno dello studio legale del Romeo, che documentano l'attivismo politico e la capacita di incidere sulla gestione della "cosa pubblica", e che risulta essere noto ai soggetti che gli sollecitano gli interventi nelle attivita amministrative ed economiche della citta, che isolatamente considerate possono non assumere univoco significato nel senso della prospettazione accusatoria. particolarmente sintomatiche si rivelano le molteplici conversazioni da cui emerge l'interessamento del Romeo in vicende che appaiono riguardare le famiglie della 'ndrangheta locale (conversazioni del 4.7.02, ore 18.13, progr. n. 10413, del 22.8.02, ore 11.18, progr. n. 3848, del 27.8.02, ore 18.34, progr. n. 3859, del 4.9.02. ore 12.22, progr. n. 4171. del 23.10.02, ore 12.16. progr. n. 8341).

L'analisi complessiva, logica e sistematica delle evidenziate emergenze e, segnatamente, la programmazione strategica e Porganizzazione, in stretto rapporto con il Gangemi cl. 34, direttore del periodico "II Dibattito" della campagna di aggressione nei confronti di determinati magistrati, con obiettivi che trascendono i meri interessi personali, screditamento dei collaboratori di giustizia, concomitante pendenza dei cd. "processi di mafia" a carico di esponenti della cosca. la pregressa condanna del Romeo quale concorrente esterno della consorteria mafiosa c.d. dei "De Stefano", la perdurare vicinanza dello stesso ai medesimi ambito contestuale, con gli stabili rapporti di interessenza con Taw. Giorgio De Stefano, costituiscono dati di fatto di sicuro valore sintomatico della comune strategia di aggressione che lega interessi e scopi individuali con interessi associativi per la conservazione o al rafforzamento della medesima consorteria, che si realizza proprio, riscontrando le indicazioni del Ianno, creando attraverso la richiamata condotta sinteticamente definita di "delegittimazione" una situazione di condizionamento psicologico sul singolo pubblico ufficiale chiamato ad occuparsi di dette vicende, anche nel future, idonea ad ingenerare, come gia segnalato, uno stato di preoccupazione e disagio tipica dimostrazione di coartazione psicologica mediante una vera e propria strategia di intimidazione, che costituisce un elemento tipizzante del I "organizzazione criminale mafiosa.

Le responsabilita di Romeo Paolo e Gangemi Francesco cl 34

Le medesime circostanze oltre a dimostrare lo scopo della condotta, qualificando il fatto, danno contemporaneamente conto della consapevolezza e volontà da parte degli indagati Romeo e Gangemi cl. 34 di contribuire positivamente a quel più ampio disegno di matrice mafiosa. E' emerso, invero, nell'ambito degli stretti rapporti tra il Romeo e il Gangemi, come Romeo fosse fideatore occulto della campagna di delegittimazione a mezzo stampa dei magistrati vittime dell'aggressione rispetto alla quale, può rilevarsi che il Gangemi ha aderito consentendo su piano oggettivo la strumentalizzazione del proprio periodico al perseguimento degli scopi associativi, con ciò dimostrando la consapevole condivisione dell'illecito programma e degli obiettivi strategici. Esclusa, dunque, sulla base delle emergenze di fatto l'organico inserimento nel sodalizio criminale di cui in contestazione il Romeo con una condotta reiterata nel tempo ha contribuito, nel caso che ci occupa, al perseguimento degli scopi associativi, ampiamente intesi, attraverso la condotta sopra ampiamente descritta, unitamente al Gangemi nella specifica qualità e funzione di promotore e responsabile del giornale svolge concorrente esterno asservendo il suo giornale alle direttive impartite dal Romeo.

In punto di diritto, in materia di concorso esterno nel delitto associativo occorre che il soggetto ponga in essere *"positive attività che abbiano fornito uno o più contributi suscettibili...di produrre un oggettivo apporto di rafforzamento o di consolidamento sull'associazione o anche su un suo particolare settore. Occorre, in altre parole, il compimento di specifici interventi indirizzati a questo fine. Ciò che conta, infatti, non è la mera disponibilità dell'esterno a conferire il contributo richiestogli dall'associazione, bensì l'effettività di tale contributo e cioè che a seguito di un impulso proveniente dall'ente criminale, il soggetto si è di fatto attivato nel senso indicatogli ...Sicché la prova del concorso esterno nel reato di associazione (in particolare, i riscontri individualizzanti delle distinte chiamate in correità o in reità dei collaboratori^ attraverso la cd. "convergenza del molteplice") non può che riguardare gli elementi costitutivi della fattispecie come individuata, e deve pertanto avere per oggetto lo specifico contributo, consapevole, effettivo e causalmente idoneo recato dal concorrente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione e alla realizzazione della medesima."* (cfr Cass. SS.UU.21.5.03 n. 22327, imp. Carnevale).

Ciò detto in punto di qualificazione del fatto, deve concludersi chiedendo l'affermazione della penale responsabilità di Romeo Paolo e Cangemi Francesco cl. 34 nel reato di cui al capo a) della richiesta di rinvio a giudizio a titolo di concorso esterno nella associazione a delinquere di stampo mafioso indicata nel medesimo editto imputativo, nonché nel reato di cui ai capi B) e C) della rubrica così come circostanziati.

Gli altri imputati

De Stefano Giorgio

Con riferimento all'imputato De Stefano Giorgio deve, peraltro, rilevarsi che rispetto alla specifica condotta oggetto del capo A) dell'imputazione, non si ritengono acquisiti elementi sufficienti da cui desumere il compimento di specifici interventi nella realizzazione della più ampia strategia sopra delineata.

Talune conversazioni intercettate (v. quella fra Paolo Romeo, Giorgio De Stefano e Rocco Zoccali) documentano l'interessamento circa la pena residua da scontare da parte del De Stefano prima che questo venga tratto in arresto in esecuzione di tale pena il 14.4.02, e la possibilità che il periodo venga trascorso a Reggio Calabria, sebbene sia stato poi accertato che il De Stefano abbia scontato la pena. dapprima, presso il carcere di Reggio Calabria e, successivamente, presso quello di Livorno. In altre conversazioni intercettate, cui partecipa il figlio di De Stefano Giorgio, Giovanni, si segnalano eventuali nuove collaborazioni con la giustizia con le preoccupazioni palesate in ordine ai rischi conseguenti a dichiarazioni collaborative (v., in specie, notizie sulla collaborazione e sul contenuto di dichiarazioni rese da Umberto Munad, Antonino Fiume e Giacomo Lauro). Le preoccupazioni sopra evidenziate per la collaborazione di Fiume Antonino e la strategia, indirettamente riferibile al De Stefano Giorgio, in quanto ipotizzata da Giovanni De Stefano di attaccare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Lauro, se alla stregua delle altre circostanze a carico del Romeo e del Cangemi che costituiscono il complessivo patrimonio cognitivo, concorrono a provare lo scopo della strategia complessiva da parte degli stessi, che si concretizzava in connessione con tale vicenda, nella campagna mediatica nei confronti del dott. Macri cui si imputava nella pubblicazione del periodico di aver a sua volta "suggerito" al Lauro le dichiarazioni da rendere. non appaiono da sole, e in mancanza di altri elementi che consentano di iscriverle nel medesimo ampio disegno, idonee a provare il coinvolgimento del De Stefano nella medesima condotta, essendo altrettanto plausibile l'ipotesi alternativa che le ascriva nell'ambito di un interesse esclusivamente personale del De Stefano.

Gangemi Francesco cal. 1930

Con riferimento a Gangemi Francesco (1930) va rilevato come nessuna fonte collaborativa abbia fatto riferimento al ricorrente come soggetto a disposizione e partecipe della strategia "ndranghetistica di contrasto all'azione dello stato mediante intimidazione mediatica dei soggetti

impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. limitandosi, invero, i collaboratori!, seppur con dichiarazioni precise e riscontrate, ad indicare come strumento delle cosche il periodico "II Dibattito". che non può costituire valenza di elemento individualizzante nei confronti dell'indagato. Ne può valorizzarsi in tal senso il dichiarato di D'Amico Pasquale, non è preciso nell'individuazione del ricorrente e vago nella indicazione della generica vicinanza a De Stefano, senza alcuna contestualizzazione temporale.

L'assoluzione poi dell'indagato nell'ambito di un diverso procedimento penale non consente di inferire dal dato storico del procedimento alcun indizio di appartenenza dello stesso ad ambienti criminali.

Cio posto, gli articoli di cui l'indagato è stato autore e pubblicati sul periodico "II Dibattito" (in particolare, di quello a pag.33 del numero di Marzo 2000, di critica all'indagine che ha coinvolto il direttore de "II Dibattito"; di quelli del maggio 2000, Giugno - Luglio 2000, Edizione Straordinaria 2000, Settembre - Ottobre 2000, Ottobre - Novembre 2000, Gennaio 2001, sulla "Rivolta di Reggio"; di un articolo contro il dott. Macri del Febbraio 2001; di un articolo di commento sul l'arresto del cugino nel Marzo 2001; di un articolo sulla medesima vicenda e contro il dott. Boemi, PM titolare dell'indagine, nell'Aprile 2001 di un articolo del settembre 2001 di critica al sistema dei collaboratori di giustizia; di un articolo di critica ai "pontefici in toga" e di un articolo sulla "Rivolta di Reggio" del Maggio 2002, di un articolo (cfr. intercettazioni relative) sul l'assoluzione del Gangemi classe 34 nel Giugno 2002; nonché di alto articolo di critica del sistema giustizia - Marzo 2003) se in taluni casi, soprattutto riguardo agli articoli firmati dal 2001 (periodo contestato nel capo a) possono apparire indizianti perché si inseriscono, in senso oggettivo, in un contenuto complessivo del periodo di critica diffamatoria o minacciosa sopra indicata. non possono da soli dimostrare la partecipazione dell'indagato alle condotte in contestazione. A fronte, poi, di una corrispondenza tra contatti tra il Gangemi classe 34 ed il Romeo e successive pubblicazioni de "II Dibattito", Gangemi Francesco cl. 30 non appare quasi mai soggetto interessato alle complessive strategie di attacco mediatico.

Le conversazioni intercettate in cui questi è parlatore, vertono su singoli articoli e, quasi sempre, dopo che questi sono stati già pubblicati, mentre i documenti sequestrati appaiono strettamente legati alla redazione degli articoli indicati.

A ciò si aggiunga come l'esame complessivo degli atti induce a ritenere che l'opera del Gangemi classe 34 abbia avuto anche quale suo contenuto quello di offrire con il periodico "II Dibattito" una tribuna a tutti coloro che vogliano, anche in assenza di legami con il sodalizio criticare l'operato della magistratura, sia in forma lecita che illecita. strumentalizzando poi le notizie. Gli elementi acquisiti, pertanto, comportano la richiesta di assoluzione dell'indagato che prevale, trovandosi in sede di giudizi seppure abbreviato, sulla dichiarazione di estinzione del reato per morte dell'imputato. in ragione della quale, in ogni caso, va pronunciato il non luogo a procedere.

Matacena Amedeo

Con riguardo all'imputato Matacena Amedeo nel patrimonio investigativo assumeva originaria valenza il coinvolgimento dello stesso nel procedimento penale denominato "Olimpia 2 e 3" giacché lo stesso rinviato a giudizio, veniva condannato per il reato di cui all'art. 416 bis. c.p..

con

sentenza della Corte d'Assise di Reggio Calabria del 13.3.01, che tuttavia, successivamente veniva

annullata. per ragioni connesse alle formalità di costituzione dell'imputato. con sentenza della Corte

d'Assise di Appello con sentenza del 5.12.03 con la restituzione degli atti al giudice di primo grado.

Cio detto, deve tuttavia, rilevarsi che la pronuncia di assoluzione emessa dalla Corte d'Assise di Reggio Calabria in data 16.3.06 sviscoglie il precedente dato indiziario.

Con riguardo alla attualità delle condotte contestate le stesse nella prospettazione accusatoria risiede

sulle acquisizioni investigative dall'anno 2001 e dunque, in un periodo temporale successivo

Cio posto, risultano in primo luogo a carico del ricorrente, le dichiarazioni sopra indicate di anno,

il quale indica il Matarazzo come referente delle cosche ed impegnato nell'opera di uso del periodico

ai fini di contrasto all'azione dello Stato sopra indicati.

10

Va precisato come le dichiarazioni di [anno, così come già accennato per gli altri atti d'indagine, vanno valutate riguardo al periodo per cui è contestazione e, quindi, con riferimento ai fatti dall'anno 2001 in avanti.

Cio importa che alle dichiarazioni del collaboratore relative ai fatti anteriori non può attribuirsi diretto rilievo indiziario vertendo su fatti anteriori all'odierna contestazione.

Cio detto deve rilevarsi che la chiamata in reità di anno non appare con riferimento al Matarazzo corroborata di riscontri individualizzati con specifico riferimento all'attività che anno indica

come

propria del Matarazzo, consistente nell'aver concorso, quale referente del la 'ndrangheta, alla complessiva campagna diffamatoria e di condizionamento dei Magistrati del periodico "Il Dibattito".

In tale prospettiva le dichiarazioni di Giuseppe Aquila, riferiscono fatti non sono contestualizzati nel tempo e comunque si rivelano generiche riferendo di un generico livore del Matarazzo nei confronti dei Magistrati da lui ritenuti "di sinistra", dovuto anche a motivi di contrasto personale

o

familiare, o che lo stavano processando, o comunque neutre quale la circostanza che il Matarazzo usasse mandare a molti giornali (tra cui anche "Il Dibattito"), notizie comunque pubbliche

avverse a

tali magistrati.

L'esistenza del mero rapporto di colleganza tra Romeo e Matarazzo, basato su valutazioni derivanti

dalla conoscenza di atti di processi non si rivela concludente rispetto alla prospettazione di accusa,

mentre il mancato riscontro circa la posizione del ricorrente disponibile a partecipare alla strategia

'ndranghetistica di contrasto all'azione dello Stato mediante l'intimidazione mediatica dei soggetti

impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, emerge dalla complessiva valutazione degli elementi d'indagine.

In particolare dai servizi di intercettazione è risultato in modo evidente lo stretto, costante e duraturo legame fra il direttore de "Il Dibattito" ed il coindagato Paolo Romeo, ma non con il

ricorrente che appare estraneo alla strategia comunque ai primi due, in quanto quasi mai soggetto interessato alle complessive strategie di attacco mediatico, rilevandosi la pressoché assenza di contatti diretti tra il Mataracena e gli altri indagati, mentre le conversazioni utilizzabili,

complessivamente valutate, indicano un'estraneità del ricorrente al progetto di Romeo e Gangemi

cl. 34.

L'intercettazione ambientale del 10.10.2002, come le altre del medesimo tenore, non ultime quelle

relative ai tentativi del Gangemi classe 34 di mettersi in contatto con Mataracena per avere supporto

nella sua azione, nelle quali il Romeo indica al Gangemi classe 34 che priorità dell'azione e quelle

di avvantaggiare la posizione processuale del Mataracena, appaiono concludenti riguardo al coinvolgimento del ricorrente nel proposito criminoso, in quanto i parlatori non accennano mai ad

un concorso del Mataracena nella loro strategia. e neppure al fatto che questi sia consapevole dell'esistenza di detta strategia.

L'esame complessivo degli atti, peraltro, consente di ritenere che l'opera del Gangemi cl. 34 ha avuto anche quale suo contenuto quello di offrire con il periodico "Il Dibattito" una tribuna a tutti

coloro che vogliano. anche in assenza di legami con il sodalizio criticare l'operato della magistratura, sia in forma lecita che illecita, strumentalizzando poi le notizie..

In tale prospettiva non può non prendersi atto della esistenza di una plausibile ipotesi alternativa a

quella d'accusa nel senso che il Romeo abbia voluto avvantaggiarsi della sovrapposibilità della sua

posizione processuale rispetto a quella del Mataracena per rafforzare tramite l'intervento de "Il Dibattito" anche in favore del ricorrente. l'ipotesi di un errore o di un complotto giudiziario ai danni di entrambi e quindi anche ai suoi danni e che può sostenersi sulla base dell'elemento concreto costituito dall'intercezione del 27.4.2002 nn. 2022 e 2023. tra Romeo e Tommasini. avente ad oggetto l'istanza di ritorsione del Mataracena. e di cui si è già detto.

Inoltre gli elementi documentali (interrogazione parlamentare del febbraio 2001) coperti

dall'insindacabilità di cui all'art. 68 della Costituzione o comunque collegati all'interesse processuale di cui all'istanza di ritorsione. si rilevavano neutri, mentre la valutazione complessiva

degli elementi acquisiti risulta di senso contrario rispetto ad un previo concerto tra gli indagati.

II

Pertanto, deve escludersi per la richiesta di assoluzione di Mataracena Amedeo dal reato ascrittogli per non avere commesso il fatto.

Partinico Riccardo

Con riferimento all'imputato Partinico Riccardo deve concludersi che l'analisi della condotta concreta del prevenuto non consente di sostenerne il ruolo dello stesso in termini di contributo causale alla campagna di aggressione mediatica costituente la comune strategia tra il Gangemi e cl.

34 e il Romeo.

Sulla prima pagina dell'edizione de "Il Dibattito" del Luglio 2002, veniva pubblicata una

fotografia

che ritraeva il magistrato dott. Lembo, colto all'interno di un'aula giudiziaria ove, in Catania, si stava svolgendo il procedimento relativo alla cd. "vicenda Sparacio", già indicata come una dei

temi

ricorrenti del periodico in questione in quanto funzionale alla delineata campagna di

scredito

dei magistrati.

La fotografia è stata scattata proprio dal Partinico come emerge dalla conversazione del

12.7.2002,

progr. n. 23, intercorsa fra Gangemi e Partinico ed in cui assolutamente chiaro, preciso ed in equivoco è il riferimento che gli interlocutori fanno alla fotografia ed a *"quella della gabbia"*, e

la

circostanza è stata confermata dallo stesso Partinico pur precisando di non aver mai avuto alcun intento malizioso o finalità censurabile.

E tuttavia, tale condotta, unitamente valutata con il complesso delle emergenze investigative ed

in

specie, con gli esiti dell'attività captativa, non valgono a desumere il coinvolgimento del

prevenuto

nella vicenda di cui trattasi.

L'analisi delle pochissime conversazioni intercettate nelle quali il Partinico risulta diretto interlocutore, dal chiaro contenuto in un contesto lineare, evidenzia la subordinazione

dell'indagato

in oggetto rispetto alla prevalente figura del Gangemi, che del primo guida e dirige l'operato, indirizzandone il contributo collaborativo al perseguimento delle finalità che lo muovono,

mentre

non emerge né che il Partinico intenda l'essenziale portata nel tanto meno la sua consapevole condivisione.

Dalla conversazione tra il Gangemi cl. 34 ed il Partinico in data 19.7.2002, appare evidente

come

quest'ultimo non conosca neanche i magistrati oggetto della riferita aggressione, non essendo in grado di identificarli e riconoscerli, associando i nomi alle persone, proprio quelle che aveva in precedenti occasioni fotografato, laddove lo stesso afferma, *"C'è, ci sono ve lo ricordate quello, quel signore della fotografia ...della gabbia... Eh...con quell'altro, quello senza capelli alto che*

era

già venuto l'altro giorno... "

La delineata subordinazione del Partinico al direttore responsabile del periodico, induce ad escludere in radice la consapevolezza del primo in ordine ai propositi elaborati dal secondo ed, al contempo ne chiarisce il contributo in termini di passiva esecuzione della volontà del giornalista.

L'apporto concreto dell'indagato al giornale, peraltro, ed a prescindere dalla fotografia di cui si è detto, si è in effetti concretizzato nella redazione della sola rubrica sportiva, per come

evidenziato

dall'indagato e per come riscontrato nelle copie del periodico allegate in atti.

Pertanto, alla stregua delle considerazioni dinanzi esposte, deve ritenersi che la valenza

indiziante

degli elementi a carico del prevenuto ed in relazione alla condotta latamente diffamatoria con il periodico incriminato (in particolare, la fotografia di cui sopra, nonché la corrispondenza

intercorsa

tra il Partinico e il boss, oggi collaboratore di giustizia, Filippo Barreca) risulti svilita e

neutralizzata

dal contenuto delle conversazioni captate che, per come chiarito, evidenziano la non chiara consapevolezza del servizio prestato nonché la mancata condivisione del disegno del direttore responsabile.

Non pud inline non prendersi atto della circostanza dell'avvicinamento del Partinico al Cangemi
cl.
34. e che trova la sua occasione nella pregressa vicenda giudiziaria del medesimo Partinco che
con
sentenza del Gup di Reggio Calabria in data 19 luglio 2002 veniva assolto con formula
determinativa ampia del reato a lui ascritto (associazione a delinquere di stampo mafioso), reato
per
la cui contestazione lo stesso aveva subito sette mesi di ingiusta detenzione.

L'imputato riferiva che proprio nel giugno del 2001, ossia al momento della sua scarcerazione, e con il fine di rendere note le patite vicissitudini giudiziarie, si era rivolto al Gangemi, che, però, fino a quel momento non aveva mai personalmente conosciuto, pur leggendo sovente il periodico dal medesimo diretto e far data dal settembre 2002 ha iniziato la sua collaborazione con "Il Dibattito", per il quale, essendo insegnante di educazione fisica, ha redatto esclusivamente articoli sportivi, mentre non conosceva i suoi coindagati diversi dal Gangemi.

Anche per il Partinico, dunque, deve concludersi con la richiesta di assoluzione dal reato ascrittogli per non avere commesso il fatto.

La qualificazione del reato di cui ai capi B) e C)

Prima delle conclusioni si impone una ulteriore specificazione in ordine alla qualificazione dell'imputazione articolate ai capi B e C, integranti la fattispecie di reato di cui all'art. 612 c.p. Le considerazioni sopra formulate consentono di sostenere la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 71. 203/91 in quanto poste in essere nella prospettiva dell'agevolazione dell'associazione a delinquere delineata nel capo A dell'imputazione.

Il sostrato materiale che connota tale circostanza aggravante consente altresì di qualificare la condotta in termini di minaccia grave, ossia ai sensi dell'art. 612, c. 2, c.p., giacché come è noto se il secondo comma dell'art. 612 c. p. presume il danno grave quando concorrano le modalità stabilite nell'art. 339 c.p., non esclude che la gravità possa scaturire anche da altri elementi (*"se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati dall'art. 339"*). sicché qualora si esula dalla previsione dell'art. 339 c.p., la gravità può desumersi dall'insieme delle circostanze concrete nelle quali la minaccia è commessa e dalle condizioni particolari in cui si trovano i soggetti del delitto. Nel caso in esame il contesto di riferimento delle condotte minacciose articolate nei capi C) e B) e la specifica finalità integrante l'aggravante contestata connota in termini di gravità la condotta intimidatoria.

Nella valutazione delle circostanze concrete e condizioni particolari, ai fini della qualificazione della minaccia grave, possono, inoltre, validamente costituire criteri di riferimento le ragioni che stanno alla base della previsione di specifiche circostanze aggravanti, sicché nel caso in esame possono trarsi criteri di riferimento per la valutazione in termini di gravità della minaccia operata per le finalità sopra indicate proprio da una delle circostanze aggravanti indicate dall'art. 339 c.p. ossia quella che rimanda *"alla forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte"*.

Sulla base delle suesposte considerazioni si formulano le seguenti

Conclusioni

1) Affermarsi la penale responsabilità di Romeo Paolo e Gangemi Francesco cl. 34 in ordine al reato di concorso esterno nell'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo A) nei termini sopra evidenziati e in ordine al reato articolato ai capi B) e C) così come qualificato e aggravato, avvinati dal vincolo della continuazione con condanna degli stessi, tenuto conto delle pene edittali previste all'epoca dei fatti, alla pena di anni quattro di reclusione ciascuno, previo aumento per la continuazione e riduzione per la scelta del rito. Pene accessorie

2) Assolversi gli altri imputati dai reati loro rispettivamente ascritti per non avere commesso il fatto, e in ogni caso per Gangemi Francesco cl. 34, non doversi procedere per essere il reato estinto per morte dell'imputato.

Catanzaro. ^ j > ^ Q ^
folia

Dott. Vincej

Il P.M.
Romeo Capora